

Indice

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e Israele relativo al commercio dei prodotti agricoli	2
Allegato I	5
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera allo Stato di Israele	5
A. Soppressione totale del dazio	5
B. Riduzione tariffale del 50 %	6
C. Riduzione tariffale del 20 %	9
D. Altri prodotti a cui Israele interessa l'esportazione	10
Allegato II	11
Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti menzionati nel presente Accordo	11
Appendice all'Allegato II	12

**Accordo
in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e Israele relativo al
commercio dei prodotti agricoli¹**

Firmato a Ginevra, settembre 1992

Delegazione Svizzera
presso l'AELS e presso il GATT
Ginevra

Ginevra, 17 settembre 1992

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore
Yaacov Cohen
c/o Missione permanente d'Israele
presso le Nazioni Unite
Ginevra

Eccellenza

Mi prego riferirmi alle trattative sugli accordi relativi al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso: la Svizzera) e lo Stato d'Israele (dappresso: Israele).

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. Viste le eccellenti relazioni commerciali intrattenute dai nostri due Paesi, il Consiglio federale svizzero è disposto a continuare ad accordare a Israele su una base autonoma, per un periodo iniziale di due anni, i vantaggi tariffali del Sistema svizzero generalizzato di preferenze tariffali riguardante i capitoli 1-24 della Tariffa doganale. Alla fine di questo periodo, la possibilità di una nuova proroga sarà esaminata con uno spirito costruttivo alla fine dell'evoluzione delle relazioni tra i nostri due Paesi nel loro insieme.
- II. Concessioni tariffali accordate dalla Svizzera a Israele alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera.
- III. Ai fini dell'applicazione delle concessioni tariffali secondo i numeri I e II sopra indicati. l'Allegato II alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa.
- IV. Gli Allegati I e II citati sono parte integrante dell'Accordo.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le proprie procedure. Esso entrerà in vigore simultaneamente all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele e resterà valido fino a che Svizzera e Israele rimarranno Parti contraenti dell'Accordo.

¹ Dal testo originale inglese.

Accordo bilaterale CH-Israele sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della presente lettera.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia considerazione.

Per la
Confederazione Svizzera
W. Rossier
Ambasciatore
Capo della Delegazione Svizzera

Accordo bilaterale CH-Israele sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Yaacov Cohen
c/o Missione permanente d'Israele
presso le Nazioni Unite
Ginevra

Ginevra, 17 settembre 1992

Signor Ambasciatore
W. Rossier
Missione permanente svizzera

Eccellenza,

mi prego di dichiarare ricevuta la lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore: «Mi prego riferirmi alle trattative sugli accordi relativi al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso: la Svizzera e lo Stato d'Israele (dappresso: Israele), svoltisi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele.»

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. Viste le eccellenti relazioni commerciali intrattenute dai nostri due Paesi, il Consiglio federale svizzero è disposto a continuare ad accordare a Israele su una base autonoma, per un periodo iniziale di due anni, i vantaggi tariffali del Sistema svizzero generalizzato di preferenza tariffali riguardante i capitoli 1-24 della Tariffa doganale. Alla fine di questo periodo, la possibilità di una nuova proroga sarà esaminata con uno spirito costruttore alla luce dell'evoluzione delle relazioni tra i nostri due Paesi nel loro insieme.
- II. Concessioni tariffali accordate dalla Svizzera a Israele alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera.
- III. Ai fini dell'applicazione delle concessioni tariffali secondo i numeri I e II sopra indicati, l'Allegato II alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa.
- IV. Gli Allegati I e II citati sono parte integrante dell'Accordo.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le proprie procedure. Esso entrerà in vigore simultaneamente all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele e resterà valido fino a che Svizzera e Israele rimarranno Parti contraenti dell'Accordo.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarle l'Accordo del Governo d'Israele in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca. Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per il Governo dello Stato d'Israele
Dr. Yaacov Cohen
Ambasciatore

Allegato I

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera allo Stato di Israele

A contare dalla data d'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria dell'Accordo di libero scambio tra i paesi dell'AELS e Israele, la Svizzera² accorderà a quest'ultimo le seguenti³ concessioni tariffali per i prodotti originari di Israele.

A. Soppressione totale del dazio

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0603.1011	Garofani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.1012	Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.9010	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, essiccati, allo stato naturale
0713.3190	Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, secchi, sgranati, decorticati o spezzati
0713.3310	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>), secchi, in grani intieri, non lavorati
0809.4010	Prugne o prugnone, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto
0809.4090	Prugne o prugnone, fresche, in altro imballaggio
0810.1000	Fragole, fresche
ex 0810.9000	Cachi e melagrane, freschi
0813.1000	Albicocche, secche
0814.0000	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
	Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », essiccati o tritati o polverizzati:
0904.2010	- non lavorati
0904.2090	- altri
0909.2000	Semi di coriandolo

² Le concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.

³ Per le voci assoggettate a provvedimenti non tariffali, la Svizzera si riserva il diritto di adeguare le concessioni allo scopo di tener conto di eventuali modifiche del regime svizzero d'importazione per i prodotti agricoli e, in particolare, di quelle stabilite nel corso di negoziati (ad es. i negoziati dell'Uruguay Round). Qualora sia introdotto un nuovo regime, i margini d'azione risultanti dall'allegato I del presente Accordo saranno vevoli alle condizioni d'accesso allora stipulate.

Accordo bilaterale CH-Israele sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0910.4000 ex 1211.9010 ex 1211.9090	Timo; foglie di alloro Basilico, melissa, salvia, rosmarino, menta, borragine, origano, origano siriano e erba limonina, freschi o secchi - interi, non lavorati - altri
1302.1200	Succhi e estratti di liquirizia
ex 1302.1900	Altri succhi e estratti vegetali, per la preparazione di bevande
1515.6000	Olio di ioioba e sue frazioni, anche raffinato, ma non modificato chimicamente
1602.2010	Preparazioni di fegato di qualsiasi animale, a base di fegato d'oca
ex 2001.9029	Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico:
2002.9021	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi non eccedenti 5 kg, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento
2004.9012 2004.9022	Olive, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate: - in recipienti eccedenti 5 kg - in recipienti non eccedenti 5 kg
2005.7010 2005.7090	Olive, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate: - in recipienti eccedenti 5 kg - in recipienti non eccedenti 5 kg
ex 2009.3011	Succo di limone, greggio (anche stabilizzato), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrato
2205.1020 2205.9020	Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche, con titolo alcolometrico volumico eccedente 18 % vol: - in recipienti di capacità non eccedente 2 l - altri
2207.1000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: - alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più
2207.2000	- alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

B. Riduzione tariffale del 50 %

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo

Accordo bilaterale CH-Israelle sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo
0603.9090	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, diversi da quelli freschi o essiccati	125.--
0604.9990	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, per mazzi o per ornamento, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	50.--
ex 0704.9090	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati, importati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio	5.--
ex 0705.1110	Insalata iceberg, fresca o refrigerata, importata nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo	3.50
0707.0000	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	5.--
ex 0709.3000	Melanzane, fresche o refrigerate, importata nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre	5.--
0709.4000	Sedani, esclusi i sedani-ropa, freschi o refrigerati	5.--
0709.6012	Peperoni, freschi o refrigerati, importati nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre	5.--
ex 0709.9090	Olive, zucchine, aneto, maggiorana coltivata, acetosa, cerfoglio, coriandolo, satureia, levistico, prezzemolo, crescione di fontana, rucola, dragoncello e sedano	5.--
0711.2000	Olive, temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	5.--
ex 0711.9000	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	5.--
ex 0712.9010 ex 0712.9090	Cerfoglio, rucola, dragoncello e prezzemolo, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: - in recipienti eccedenti 5 kg - altri	10.-- 20.--
ex 0712.9090	Granoturco dolce, secco, anche tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, in recipienti non eccedenti 5 kg	25.-- ⁴
0713.2090	Ceci secchi, sgranati, anche decorticati o tritati	2.25
0805.1000	Arance, fresche o essiccate	5.--
0805.2000	Mandarini, freschi o essiccati	5.--

⁴ Riduzione di Fr. 15.-- per 100 kg lordo in vista dell'adattamento dell'aliquota applicata al granoturco dolce di altre voci di tariffa.

Accordo bilaterale CH-Israele sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo
0805.4000	Pompelmi e pomeli, freschi o essiccati	1.50
0807.1000	Meloni (compresi i cocomeri), freschi	5.--
ex 0812.9000	Agrumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	5.--
ex 1509.1000	Olio d'oliva, non modificato, diverso da quello per usi tecnici	5.50
ex 1509.9000	Olio d'oliva, modificato, diverso da quello per usi tecnici	5.50
1602.1000	Preparazioni omogeneizzate di carne, di frattaglie o di sangue	42.50
1602.3100	Preparazioni e conserve di carni (escluse quelle della voce 1601), di frattaglie o di sangue, di tacchini	25.--
ex 1602.3900	Petti d'oca, affumicati	25.--
ex 2001.9029	Pimenti del genere Capsicum, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	25.--
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:	
	- pomodori, interi o in pezzi:	
2002.1010	- - in recipienti eccedenti 5 kg	6.50
2002.1020	- - in recipienti non eccedenti 5 kg	11.50
	- altri:	
2002.9010	- - in recipienti eccedenti 5 kg	6.50
2002.9029	- - in recipienti non eccedenti 5 kg	11.50
ex 2005.9010	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, capperi e carciofi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, in recipienti eccedenti 5 kg	25.--
ex 2005.9090	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, capperi e carciofi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, in recipienti non eccedenti 5 kg	35.--
ex 2006.0090	Agrumi, confettati allo zucchero, (sgocciolati, diacciati o cristallizzati)	22.50
2008.1190	Arachidi, altrimenti preparate o conservate	6.-- ⁵
ex 2008.1900	Nocciole e pistacchi, altrimenti preparati o conservati	7.50
2008.3010	Polpe di agrumi, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	12.50
ex 2008.9200	Miscugli, esclusi quelli della voce 2008.19 e quelli a base di cereali	20.--

⁵ Riduzione del 50 % sulle aliquote preferenziali attuali in favore dei PVS.

Accordo bilaterale CH-Israele sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo
ex 2009.1110	Succhi d'arancia, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.--
ex 2009.1910	Succhi d'arancia, diversi da quelli congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
ex 2009.2010	Succhi di pompelmo o di pomelo, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
ex 2009.3019	Succhi di altri agrumi, (escluso il succo di limone, greggio anche stabilizzato), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
2009.50	Succhi di pomodoro	10.--
2009.6020	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), concentrati	50.--
2204.2120	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti non eccedenti 2 l	17.50
2204.2920	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti eccedenti 2 l	15.--

C. Riduzione tariffale del 20 %

Voce delle tariffe doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo
0603.1019	Altri fiori, freschi, recisi, importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre, diversi dai garofani o dalle rose	20.--
ex 2009.1120	Succhi d'arancia: - congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	56.--
ex 2009.1920	- non congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	56.--
ex 2009.2020	Succhi di pompelmo o di pomelo, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	56.--
2204.1000	Vini spumanti, di uve fresche	104.--

D. Altri prodotti a cui Israele interessa l'esportazione⁶

Voce delle tariffe doganale svizzera	Designazione delle merci
ex 0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze
0603.1021	Tulipani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1022	Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1029	Altri fiori, freschi, recisi, importati nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile, diversi dai tulipani o dalle rose
1302.2010	Pectina, solida
1302.2020	Pectina, liquida
2007.9110 2007.9120 2007.9911 2007.9919 2007.9921 2007.9929	<p>Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (diversi dalle preparazioni omogeneizzate):</p> <ul style="list-style-type: none"> - di agrumi: <ul style="list-style-type: none"> - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti - altri: <ul style="list-style-type: none"> - - o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: <ul style="list-style-type: none"> - - - frutta tropicali - - - altri - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: <ul style="list-style-type: none"> - - - frutta tropicali - - - altri
ex 2208.2011 ex 2208.2021	<p>Acquaviti di vino, da definire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n recipienti di capacità eccedente 2 l - altre

⁶ Per il momento non sono accordate alcune concessioni tariffali. L'eventuale possibilità di tali concessioni verrà esaminata al più tardi entro 2 anni dall'entrata in vigore di questo accordo.

Allegato II

Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti menzionati nel presente Accordo

1.
 - 1) Per l'applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato originario di Israele qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese.
 - 2) Sono considerati interamente ottenuti in Israele:
 - a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - b) gli animali viventi ivi nati ed allevati;
 - c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati;
 - d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati alle lettere a)-c).
 - 3) I materiali da imballaggio ed i recipienti da condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.
2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Israele e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempite le condizioni definite nella colonna 3 relative alle lavorazioni e trasformazioni.
3.
 - 1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che da Israele sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso un altro territorio. Tuttavia i prodotti originari di Israele che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di altri Stati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche ed i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione.
 - 2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni enunciate al paragrafo (1) in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafo 6 del Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Israele .
4. Conformemente all'Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell'Accordo tra AELS e Israele.
5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell'Accordo tra Stati dell'AELS e Israele relativo al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati d'origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo di quelli cui si applica l'Accordo tra AELS e Israele .

Appendice all'Allegato II

Lista dei prodotti citati alla cifra 2 per i quali sono applicabili altre condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale.

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
1	2	3
ex 0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, essiccati, diversi da quelli allo stato naturale	Fabbricazione in cui tutti i fiori utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 0604	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 0711	Olive, pimenti dei generi Capsicum e Pimenta, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Fabbricazione in cui tutte le olive e i pimenti dei generi Capsicum e Pimenta utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 0812	Agrumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Fabbricazione in cui tutti i frutti utilizzati devono essere già prodotti originari
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutte le scorze utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 1302	Succhi e estratti di liquirizia e altri succhi e estratti vegetali, per la preparazione di bevande, (diversi da quelli di lupolo)	Fabbricazione il cui valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1509	Olio d'oliva	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere già prodotti originari

Accordo bilaterale CH-Israele sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
1	2	3
ex 1515	Olio di ioioba e sue frazioni, anche raffinato, ma non modificato chimicamente	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 1602	Preparazioni di fegato di qualsiasi animale, a base di fegato d'oca; preparazioni omogeneizzate di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di tacchini; petti d'oca affumicati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 2 devono essere già prodotti originari
ex 2001	Olive, pimenti dei generi Capsicum e Pimenta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutte le uve ed i prodotti da esse derivanti utilizzati devono essere già prodotti originari
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
ex 2004	Olive, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
ex 2005	Olive, pimenti del genere Capsicum, capperi e carciofi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
ex 2006	Agrumi, confettati allo zucchero, (sgocciolati, diacciati o cristallizzati)	Fabbricazione in cui tutti i frutti utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 2008	Arachidi, nocciole, pistacchi e miscugli, esclusi quelli della voce 2008.19 e quelli a base di cereali, altrimenti preparati o conservati; polpa di agrumi, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 7, 8 e 12 devono essere già prodotti originari
ex 2009	Succhi d'arancia e succhi di pompelmo o di pomelo, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati; succo di limone, greggio e succhi di altri agrumi, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati; succhi di pomodoro; succhi di uva (compresi i mosti di uva), concentrati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 7 e 8 devono essere già prodotti originari
ex 2204	Vini spumanti, di uve fresche	Fabbricazione in cui tutte le uve utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 2204	Vini dolci, specialità e mistelle	Fabbricazione in cui tutte le uve ed i prodotti da esse derivanti utilizzati devono essere già prodotti originari

Accordo bilaterale CH-Israele sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa 1	Designazione delle merci 2	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari 3
ex 2205	Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche, con titolo alcolometrico volumico non eccedente 18 % vol	Fabbricazione in cui tutte le uve ed i prodotti da esse derivanti utilizzati devono essere già prodotti originari
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione partendo da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208